

Anche per gli Enti del Terzo Settore un principio contabile specifico

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 4 Novembre 2021

Gli **Amministratori degli Enti del Terzo settore** non possono più autonomamente definire i propri principi contabili da utilizzare nella redazione del bilancio né riferirsi all'Agenzia per le Onlus, ma dovranno attenersi ai **principi di chiarezza e veridicità** dettati dal codice civile. Ecco il nuovo principio contabile dedicato espressamente al Terzo Settore

Enti del Terzo Settore: il nuovo principio contabile OIC X

Publicato il principio contabile OIC X, relativo alle regole da seguire nel bilancio degli enti del Terzo Settore.

Come noto, infatti, tali Enti hanno delle peculiarità in ordine alle quali è necessaria una regolamentazione che non viene data dagli attuali principi.



Il bilancio degli Enti del Terzo Settore

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli Enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e alle direttive dei principi contabili nazionali compatibilmente con le finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti stessi.

Il principio contabile si sofferma, oltre che sulla composizione del bilancio, sui costi e proventi figurativi, sulle erogazioni liberali, sulle quote associative e apporti da soci fondatori, ed infine sulle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Per quanto riguarda la composizione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore esso è:

“formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.

Gli Enti del Terzo Settore possono presentare poi in calce al rendiconto gestionale anche i **costi e i proventi figurativi**.

Tali ultimi sono componenti economici che non rilevano ai fini della contabilità ma sono originati ugualmente dalla gestione dell'ente.

Vi rientrano i costi e gli oneri figurativi riferiti ai volontari.

Il principio, inoltre, specifica che gli stessi debbano essere valutati al fair value se attendibilmente stimati; in caso contrario occorre dare conto dell'impossibilità di fornire stime attendibili nella relazione di missione.

Erogazioni liberali

Anche le **erogazioni liberali** devono essere iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimate.

Le erogazioni liberali sono distinte in vincolate, condizionate e diverse dalle due precedenti.

Le prime sono donazioni che, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell'Organo di Amministrazione sono assoggettate a una serie di restrizioni e/o vincoli temporanei o permanenti che ne delimitano l'utilizzo.

Da un punto di vista contabile si prevede una registrazione nell'attivo dello stato patrimoniale e l'iscrizione in contropartita di una riserva di patrimonio netto, specificando se sono riserve vincolate da terzi o per decisione degli organi istituzionali.

Le seconde (condizionate) sono donazioni aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.

Da un punto di vista contabile le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell'attivo dello stato patrimoniale e in contropartita è registrata un debito nella voce D5) del passivo dello stato patrimoniale: *"debiti per le erogazioni liberali condizionate"*.

Le erogazioni liberali diverse dalle due appena illustrate sono invece rilevate nell'attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce A4) *"erogazioni liberali"* del rendiconto gestionale.

Le stesse indicazioni contabili vanno seguite anche per i beni acquistati a un valore simbolico rispetto al loro valore reale.

Proventi da 5 per mille

I **proventi derivanti dal 5 per mille** da un punto di vista contabile sono contabilizzati nella voce A5) del rendiconto gestionale in contropartita alla voce di credito CII) nell'attivo dello stato patrimoniale.

Se attribuiti dall'ente a uno specifico progetto seguono le previsioni relativi all'erogazioni vincolate.

Quote associative e gli apporti dei soci fondatori

Le **quote associative e gli apporti dei soci fondatori**, ricevuti nel corso dell'esercizio, sono iscritti in contropartita:

- nel patrimonio netto nella voce AI) *"fondo dotazione dell'ente"* se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale dell'Ente, ossia al fondo di cui l'ente può disporre al momento della sua costituzione.

Le quote associative o apporti ancora dovuti, cioè importi esigibili da parte dell'ente nei confronti di associati o fondatori, danno titolo a un credito rilevato nella voce A) dello stato patrimoniale *“quote associative o apporti ancora dovuti”*;

- nel rendiconto gestionale nella voce A1) *“proventi da quote associative e apporti dei fondatori”* negli altri casi.

I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell'esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

Svalutazione immobilizzazioni

Infine, la **svalutazione immobilizzazioni** materiali ed immateriali.

Occorre applicare l'approccio semplificato dell'OIC9 *“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”* per determinare le perdite durevoli di valore.

Le svalutazioni sono contabilizzate in un'apposita voce *“svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali”* da annoverarsi nell'apposita area del rendiconto gestionale.

Fonte: [Principio contabile OIC X](#)

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Bilancio degli Enti del Terzo Settore: i contenuti del nuovo principio contabile](#)

[Enti non profit e bilancio sociale 2020](#)

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 4 novembre 2021